

## Riparto di competenza per materia nelle controversie riguardanti i soci lavoratori

Tribunale di Trani, Sez. Lav. 23.04.2007  
(Dr.ssa Maria Antonietta La Notte Chirone)

Socio lavoratore di Cooperativa a r.l. -  
Richiesta emolumenti - Recesso dalla  
Cooperativa - Eccezione di incompetenza per  
materia del Giudice del Lavoro - Sussistenza

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del (...), (...) ricorreva al Giudice adito, assumendo che aveva lavorato alle dipendenze della Cooperativa resistente, ininterrottamente e continuativamente dal 18.10.1998 sino al 20.10.04; che la cooperativa resistente svolgeva l'attività di asilo nido, scuola dell'infanzia e centro di aggregazione culturale per gli anziani ricevendo contributi pubblici rinvenienti dalla parità scolastica di cui alla L. 62/2000; che la cooperativa non aveva stipulato con la ricorrente il contratto individuale di lavoro previsto da detta legge per il personale dirigente ed insegnante, per cui la ricorrente aveva lavorato "in nero", per il periodo dal 01.02.99 al 04.05.03; che quale socia lavoratrice aveva lavorato con la mansione e la qualifica di assistente all'infanzia, lavorando oltre le normali ore, dalle 8,00 alle 14,00 di tutti i giorni della settimana, dal lunedì al sabato, anche per 5 turni mensili dal 1999 al 2001 e per sette turni mensili dal 2002 al termine del rapporto; che in detti turni lavorava, senza pausa, dalle 8,00 alle 21,00 e, il sabato pomeriggio dalle 17,00 alle 21,00, mentre, in occasione delle feste di

compleanno dalle 17,00 alle 22,30; che quando non lavorava presso altre strutture, lavorava quale animatrice presso il centro di aggregazione culturale sabati e domeniche comprese; che dal 1999 alla risoluzione del rapporto non aveva mai ricevuto la retribuzione mensile, ma per alcuni mesi solo degli acconti e, per altri niente, nonostante fosse stata costretta a firmare le buste paga relative; che in data 29.10.04, era stata verbalmente aggredita da (...), amministratrice della società, a seguito di tanto era accompagnata, da altra collega presso il locale Pronto Soccorso dove le veniva diagnosticato uno stato ansioso, con prescrizione di un giorno di riposo; che non aveva mai ricevuto il tfr, né l'indennità di maternità, né tutta una serie di altri emolumenti, fra i quali la stessa retribuzione mensile; tutto ciò premesso in fatto, chiedeva la condanna di parte resistente al pagamento in suo favore della somma di € 124.240,38, oltre la restituzione della quota sociale come da conteggi analitici allegati all'atto di ricorso. Lamentava inoltre di essere stata verbalmente licenziata, senza giusta causa né giustificato motivo, per cui, il licenziamento in questione, era da ritenersi discriminatorio ed adottato in violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., quindi, invalido, nullo ed inefficace, motivo per cui chiedeva la reintegrazione nel posto di lavoro, con tutte le conseguenze di legge in relazione al pagamento delle retribuzioni maturatesi *medio tempore*.

Premettendo altresì che per tutto il

periodo di lavoro come indicato in ricorso, per diversi giorni la settimana aveva svolto mansioni di inserviente e, quindi inferiori a quelle del livello nel quale era inquadrata, chiedeva condannarsi la cooperativa resistente al risarcimento del danno da dequalificazione professionale quantificato in € 57.398,75; chiedeva anche condannarsi la resistente alla regolarizzazione della posizione previdenziale e contributiva in suo favore. Il tutto oltre accessori di legge sulle somme di cui innanzi e spese di lite.

Si costituiva la cooperativa resistente, che eccepiva, preliminarmente l'incompetenza funzionale ai sensi della L. 30/03 del Giudice adito in quanto con il ricorrente non era mai intercorso alcun rapporto di lavoro subordinato, essendo lo stesso socio di una cooperativa, nonché, la prescrizione dei crediti asseritamente vantati dalla ricorrente.

Contestava che la ricorrente era stata illegittimamente licenziata atteso che, il secondo dei due rapporti, si protraeva, invece, sino alla data del 18.10.04, allorquando la ricorrente comunicava alla cooperativa il recesso dalla stessa, come da copia racc. del 13.10.04, a sua firma, allegato agli atti di causa. Recesso accettato dal verbale del consiglio di amministrazione del 16.10.04 e allegato dalla resistente, in copia agli atti di causa e, che era inviato alla ricorrente in data 18.10.04.

La società resistente, fra l'altro contestava e documentava, come da denuncia retributiva rilasciata dall'I.N.P.S., di aver avuto alle proprie dipendenze sempre un numero di dipendenti inferiori a 15.

Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso, con condanna alle spese anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c..

Non necessitando dell'espletamento di attività istruttoria, all'udienza odierna, sulle rassegnate conclusioni in ordine alla sollevata questione preliminare, la causa veniva decisa con dispositivo del quale si dava lettura.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

La difficile distinzione tra rapporto sociale e rapporto di lavoro subordinato, ha dato luogo, in passato, a diverse pronunce di legittimità, tra loro contrastanti, poi culminate nella L. 142/01 che ha sostanzialmente razionalizzato in termini normativi il cd. principio del doppio rapporto e la conseguente ripartizione della cognizione tra giudice del lavoro e giudice civile ordinario.

Tuttavia, il dibattito sul rito applicabile è tutt'altro che sopito, alla luce delle successive modifiche apportate alla cit. L. 142/01 dall'art. 9 L. 14.02.03 n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro), secondo cui "le controversie tra socio e cooperative relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del Tribunale ordinario" e non più del giudice del lavoro.

Per poter risolvere il problema della competenza nel caso di causa promossa dal socio di una cooperativa occorre chiarire cosa si intenda per "prestazione mutualistica".

Secondo un primo indirizzo interpretativo in una cooperativa di produzione e lavoro la prestazione mutualistica coincide con lo svolgimento della prestazione lavorativa. Tale equiparazione, rafforzata dall'eliminazione del carattere "distinto" del rapporto di lavoro intercorrente tra il socio e la cooperativa, concorrerebbe, quindi, a ricondurre al Giudice speciale dei rapporti societari non solo le controversie attinenti al rapporto associativo, ma anche le controversie relative al rapporto "ulteriore" di lavoro (cfr. Trib. Milano, 28.04.03).

Secondo altra tesi, la prestazione mutualistica attiene esclusivamente ad aspetti riconducibili al rapporto sociale, che in una cooperativa di produzione e lavoro coincidono con i diritti derivanti dalla qualità di socio (quali, ad esempio, il diritto a partecipare alle votazioni, al riparto degli

utili, ecc.). La prestazione mutualistica costituisce quindi il titolo di diritti distinti da quelli che scaturiscono dalla prestazione di lavoro, che anche a seguito della riforma riguarda l'ulteriore e necessario rapporto che deve essere attivato dal socio lavoratore (cfr. Trib. Lecce, 14.08.03; Trib. Roma 11.02.04, secondo cui "la circostanza che sia rimasto in vigore il disposto di cui all'art. 1, comma 3 L. 142/01 che ha confermato la coesistenza delle due forme negoziali, induce ad escludere che l'art. 9 del D. Lgs. 30/03 abbia introdotto una eccezione alla regola generale di cui all'art. 409 c.p.c., restando di competenza del Giudice civile le sole controversie attinenti il rapporto mutualistico). Questa opzione interpretativa, è rafforzata dalla considerazione della perdurante vigenza del disposto di cui all'art. 1, comma 3 L. 142/01, e alla stessa consegue la permanenza di una competenza del giudice del lavoro in ambito che esula dall'adempimento del contratto sociale.

Trattasi di orientamento che presenta sicuri aspetti condivisibili determinati dai dati testuali della normativa in questione e che anche in precedenza è stato condiviso da questo Giudice.

Tuttavia, l'esame dei casi concreti come quello in esame, non può non far concludere per l'inadeguatezza di tale tesi ad inquadrare giuridicamente tutti gli aspetti dei rapporti socio-cooperativa e a far individuare così il Giudice competente per materia con criterio oggettivo che vada bene per tutti i casi.

Infatti, tale orientamento, risulta pienamente valido e condivisibile per i numerosi casi in cui il lavoratore, che nulla ha avuto a che fare con la nascita della società cooperativa dove ha lavorato, essendo intervenuto solo successivamente il suo rapporto con la stessa, al momento dell'assunzione, è stato posto dinanzi all'"aut aut": o accettava che il suo rapporto di lavoro subordinato a tutti gli effetti, avesse la veste formale di un rapporto di socio o non vedeva concretizzata la possibilità di poter lavorare.

Tale socio è sempre stato un lavoratore subordinato a tutti gli effetti come sarà sicuramente confermato dal non essere stato mai messo in condizione di partecipare alla vita sociale della cooperativa e di determinare, per quanto di sua competenza, le scelte gestionali, per non aver mai ricevuto alcuna convocazione per le assemblee dei soci.

Non così invece per il caso come quello in esame, la cui ricorrente, il 28.10.1998, (come da verbale del consiglio di amministrazione, prodotto in copia, unitamente alla richiesta della ricorrente), chiede di far parte della cooperativa Sociale (...) a r.l. nata pochissimo tempo prima; ma, elemento ancor più rilevante, per tutto il periodo in cui la ricorrente ha fatto parte della cooperativa resistente, ha sempre rivestito la carica di sindaco effettivo, circostanza che le consentiva, indiscutibilmente di effettuare ogni controllo ritenesse opportuno sulla gestione della cooperativa, partecipa a tutte le assemblee ordinarie dei soci, approvandone i bilanci, (come da copie dei verbali allegati); conferma, con tale atto, ossia, l'approvazione del bilancio, ove nessun credito è riportato a suo nome per il lavoro "in nero" che solo successivamente al termine del rapporto assume aver svolto, la ritualità della gestione della cooperativa; svolge un'attività che è quella proprio prevista nell'atto costitutivo, ossia quella di assistere ed accudire i bambini che frequentavano la struttura; accetta per così lungo tempo di percepire somme così basse quale compenso mensile che hanno una loro giustificazione solo considerate riparto degli utili conseguiti e se rapportati all'esiguità dei bilanci dei primi anni di attività della cooperativa.

Sono quelli di cui innanzi elementi univoci e concordanti che non possono non far ritenere che si è alla presenza di un rapporto di lavoro cooperativo, in costanza del quale, può anche ammettersi che si sia svolto anche un rapporto di lavoro subordinato, non essendo esclusa la cumu-

labilità delle due posizioni di socio e di lavoratore, ma, in cui gli aspetti societari sono prevalsi su quelli lavoristici, con l'assorbimento in termini di competenza a conoscere della questione nell'ambito del Giudice civile.

Solo se lette come innanzi detto la fattispecie in esame, consente di capire, come mai, la ricorrente, circostanza che la stessa omette di riferire in ricorso, per tutto il periodo dal 31.01.01 al 01.05.03 chiedeva ed otteneva dalla cooperativa, odierna resistente, di poter continuare a far parte della stessa, ma nella qualità di socia volontaria (giusta documentazione prodotta in copia dalla resistente).

Solo l'esistenza di un rapporto societario poteva consentire una usuale elasticità nella modulazione dello stesso, non di certo un rapporto di lavoro subordinato a tutti gli effetti.

Quindi, pur potendosi condividere la tesi secondo cui l'art. 9 L. 30/03, avrebbe demandato alla cognizione del Giudice civile solo le controversie ad oggetto mutualistico, ciò non esula affatto il Giudice adito di condurre caso per caso opportuna indagine onde accertare se si sia in presenza di un rapporto di lavoro subordinato, svolto all'interno di una cooperativa, oppure di prestazioni eseguite per il raggiungimento dello scopo mutualistico in adempimento del contratto sociale, riscontrato nel caso in esame, alla luce della copiosa documentazione esibita.

Quanto precede consente al Giudice adito di declinare la propria competenza, in favore di quella del Giudice civile del Tribunale di Trani, dinanzi al quale la causa va riassunta nel termine di gg. 30 dalla presente pronuncia.

Stimasi equo compensare le spese di lite non avendo esaminato il merito del ricorso.

**P. Q. M.**

Il Giudice del Tribunale di Trani, Sezio-

ne Lavoro, definitivamente decidendo il ricorso proposto da (...) il (...) nei confronti della società cooperativa (...) a r.l., così provvede:

- accoglie l'eccezione di incompetenza per materia del Giudice adito, in favore di quella del Giudice civile del Tribunale di Trani, dinanzi al quale la causa va riassunta nel termine di gg. 30 dalla presente pronuncia;

- spese compensate.

(...)

\* \* \*

- NOTA -

La sentenza sopra trascritta ripropone la questione della competenza per materia del Giudice del lavoro in tema di controversie relative a soci di cooperative.

Pur facendo parte di una giurisprudenza minoritaria, - *atteso che vi è altro orientamento che ritiene sussistere la competenza del Giudice del lavoro per tutte le vertenze proposte dal socio lavoratore che ritenga di aver svolto attività di lavoro subordinato* - questa sentenza risulta decisamente interessante in quanto, nella sua motivazione, chiarisce puntualmente la ripartizione della cognizione tra Giudice del Lavoro e Giudice Civile Ordinario in riferimento alla distinzione tra rapporto sociale e quello di lavoro subordinato a seguito della ulteriore modifica, apportata dalla cd. legge "Biagi"<sup>1</sup>, alla L. 142/2001.

<sup>1</sup> **LEGGE 3 aprile 2001, n. 142** (in Gazz. Uff., 23 aprile, n. 94). - Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore.

Secondo autorevole dottrina<sup>2</sup>, stante in premessa la distinzione tra *rapporto* di lavoro subordinato e *prestazione* lavorativa, il Giudice del Lavoro dovrebbe restare competente per tutte quelle controversie di lavoro che esulino dal rapporto associativo.

Invero la distinzione tra *rapporto* di lavoro subordinato in cooperativa e *prestazione* lavorativa cooperativistica non risulta, nella pratica, così semplice.

Secondo l'art. 9 della L. 30/03 la competenza per materia è demandata al Giudice Civile, residuando quella del Giudice del Lavoro alle specifiche controversie afferenti i rapporti di lavoro subordinato espletati in una cooperativa.

Si legge nella motivazione della sentenza in esame che: *"Pur potendosi condividere la tesi secondo cui l'art. 9 L. 30/03, avrebbe demandato alla cognizione del Giudice civile solo le controversie ad oggetto mutualistico, ciò non esula affatto il Giudice adito di condurre caso per caso opportuna indagine onde accertare se si sia in presenza di un rapporto di lavoro subordinato, svolto all'interno di una cooperativa, oppure di prestazioni eseguite per il raggiungimento dello scopo mutualistico in adempimento del contratto sociale..."*.

In effetti non v'è dubbio che il Giudice debba condurre caso per caso opportune indagini, consentendo l'espletamento dei mezzi di prova al fine di accertare la sussistenza o meno di un rapporto di lavoro subordinato e, di conseguenza, quindi, acclarare l'effettività della prestazione, effettuata

<sup>2</sup> M. BARBIERI: "Il rapporto di lavoro del socio di cooperativa tra modifiche legislative, dottrina e giurisprudenza" in "Lavoro e Diritti" a cura P. Curzio, ed. Cacucci Bari 2006, 546.

col mero interesse del raggiungimento dello scopo mutualistico.

Nel caso di specie, invece, il Giudice del Lavoro ha ritenuto - sulla scorta degli atti prodotti (*alla luce della copiosa documentazione esibita*) - non sussistere alcun rapporto di lavoro subordinato, essendo pacifica la natura societaria delle prestazioni espletate.

Insegna la Giurisprudenza di legittimità che: *"La competenza del g.o. nelle controversie fra socio lavoratore e cooperativa è rigorosamente limitata alle questioni attinenti alle prestazioni mutualistiche ossia alle prestazioni che la società assicura ai suoi soci con termini più vantaggiosi rispetto ai terzi. Conseguentemente sussiste la competenza del giudice del lavoro, e non del tribunale ordinario, qualora si controverta sulla cessazione del rapporto associativo e del rapporto lavorativo". "Rispetto a tale regola costituisce eccezione la previsione di cui al testo novellato dell'art. 5 della legge n. 142 del 2001, secondo cui sono di competenza del tribunale ordinario le controversie tra socio e cooperativa relative alla "prestazione mutualistica", da intendersi in senso rigido e con impossibilità di estensione alle controversie riguardanti i diritti sostanziali e previdenziali del lavoratore"*<sup>3</sup>.

Il Giudice del Lavoro, nella causa in oggetto, ha ritenuto di non dover espletare alcuna attività istruttoria, pervenendo ad una declaratoria di incompetenza per materia sul presupposto che dovesse essere il Giudice Civile ad istruire e decidere sulle prestazioni eseguite nell'interesse dello scopo cooperativistico.

<sup>3</sup> Cass. Civ., Sez. Lav., 18/01/2005, n. 850.

Forse, sulla scorta della copiosa documentazione prodotta, non sarebbe stato ultroneo, prima di addivenire ad una simile decisione, consentire anche l'espletamento delle prove orali, al fine di acclarare la reale situazione di fatto.

In questo caso, infatti, il trasferimento della controversia innanzi al competente Giudice Civile, comporterà per il richiedente l'onere di provare in quella sede la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato.

Daniela CERVELLERA